



COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE 2 - Economico Finanziario

DETERMINAZIONE
N. 2000144 DEL 13/09/2023
N. Registro Generale 000824

Ufficio: RISORSE UMANE

Oggetto: PRESA D'ATTO ASTENSIONE OBBLIGATORIA PER CONGEDO DI MATERNITA' A FAVORE DI UNA DIPENDENTE COMUNALE DI RUOLO A PARTIRE DAL 16.10.2023

L'anno duemilaventitre addì tredici del mese di settembre,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 3 del 30.12.2022, concernente la proroga fino al 31.12.2024, nei confronti della sottoscritta, dell'incarico con funzioni di Responsabile di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del D.Lgs. 267/00, relativamente ai compiti ed alle funzioni del Settore Economico - Finanziario – Risorse Umane;

RICHIAMATO l'art. 16 del D.Lgs. 151/2001, rubricato "Divieto di adibire al lavoro le donne", che, al comma 1, testualmente recita:

“E' vietato adibire al lavoro le donne:

- a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;
- b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
- c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;
- d) durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei periodi di cui alle lettere a) e c) superi il limite complessivo di cinque mesi.

RICHIAMATO, altresì, l'art. 20 della su richiamata normativa, rubricato “Flessibilità del congedo di maternità”, al comma 1 prevede che “ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro”;

VISTO il certificato medico di gravidanza rilasciato dal medico specialista in ostetricia e ginecologia, acquisito agli atti al n. 27761 del 01.09.2023, attestante lo stato di gravidanza della dipendente, la data presunta del parto pari al 16.11.2023 e la regolarità del decorso della gravidanza in funzione del quale risulta possibile proseguire l'attività lavorativa fino all'ottavo mese;

ATTESO che la dipendente di cui trattasi ha manifestato l'intenzione di avvalersi della facoltà di usufruire della flessibilità del congedo di maternità di cui agli art. 16, comma 1, e 20 del D.Lgs.



COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE 2 - Economico Finanziario

151/2001;

VISTO altresì il certificato del medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro di questo Ente, acquisito agli atti al n. 27774 del 01.09.2023, con il quale si attesta che, considerata la mansione lavorativa ed i rischi ad essa connessi, non vi siano controindicazioni al proseguimento dell'attività lavorativa fino al termine dell'ottavo mese di gravidanza, come da certificato dallo Specialista in Ginecologia ed Ostetricia della dipendente in questione;

PRESO ATTO pertanto che la dipendente ha diritto ad assentarsi dal lavoro, in applicazione dell'art. 20, comma 1 del D.Lgs. n. 151/2001, a partire dal mese precedente la data presunta del parto e pertanto a far data dal 16/10/2023 (ultimo giorno di lavoro 15/10/2023) sino alla data del parto (data presunta del parto 16/11/2023) e durante i quattro mesi successivi la data effettiva del parto;

CONSIDERATO che la data presunta del parto è fissata per il 16.11.2023 il periodo del congedo di maternità obbligatorio terminerà il 16.03.2024, salvo eventuali conguagli da operare successivamente alla presentazione di idonea certificazione medica attestante la data effettiva del parto, in applicazione all'art. 16, comma 1, punto d) del D.Lgs. 151/2001;

DATO ATTO che il periodo di assenza in oggetto è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità, e che contemporaneamente ad esso non vanno godute ferie o assenze eventualmente spettanti ad altro titolo;

CHE a norma dell'art. 45, comma 2, del vigente CCNL 16 novembre 2022 – Comparto Funzioni locali 2019/2021 “nel periodo di congedo per maternità e per paternità di cui agli artt. 16, 17, 27bis e 28 del D.Lgs. n. 151 del 2001, alla lavoratrice o al lavoratore spettano l'intera retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei di tredicesima ove maturati, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione di posizione prevista per gli incarichi di Elevata Qualificazione, nonché i premi correlati alla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa ed in relazione all'effettivo apporto partecipativo del dipendente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute”;

VISTI:

- il D.Lgs. 151/2001;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il CCNL 16 novembre 2022;

D E T E R M I N A

1. di prendere atto che, come indicato nella premessa qui integralmente richiamata, la dipendente, in applicazione all'art. 20, comma 1, del D.Lgs. 151/2001, si asterrà dal lavoro a decorrere dal 16.10.2023 (ultimo giorno di lavoro 15.10.2023) sino alla data presunta del parto prevista per il 16.11.2023, e per i successivi 4 mesi, con termine del periodo di congedo obbligatorio per maternità fissato al 16.03.2024;



COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE 2 - Economico Finanziario

2. che, ai sensi della normativa vigente, i 4 mesi di congedo di maternità post-partum decorrono dalla data effettiva del parto e che, pertanto, verranno determinati con esattezza solo successivamente e sulla base di idonea certificazione relativa alla data effettiva del parto;
3. di dare atto che qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti prima del parto sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto;
4. di dare atto che alla dipendente, a norma del vigente CCNL Comparto Funzioni locali, spetta durante tutto il periodo del congedo di maternità l'intera retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei di tredicesima, oltre le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, nonché i premi correlati alla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa ed in relazione all'effettivo apporto partecipativo del dipendente;
5. di partecipare il presente atto, per opportuna conoscenza, il dipendente interessato;
6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di cui all'articolo 147-bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del settore;

D A A T T O

che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 - comma 1[^] - della Legge n. 241/90 è il sottoscritto funzionario e che gli atti concernenti la presente determinazione possono essere visionati presso questo Servizio;

T R A S M E T T E

il presente provvedimento, in data odierna:

- ✓ al Responsabile del Servizio finanziario per apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;
- ✓ al Responsabile del Servizio di Segreteria per quanto di competenza.

Dalla Residenza Comunale, 13/09/2023



COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE 2 - Economico Finanziario

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Baldelli Flavia

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE 2 - Economico Finanziario

CONTROLLO CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 2000144 DEL 13/09/2023

N. Registro Generale 000824

Ufficio: RISORSE UMANE

Oggetto: PRESA D'ATTO ASTENSIONE OBBLIGATORIA PER CONGEDO DI MATERNITA' A FAVORE DI UNA DIPENDENTE COMUNALE DI RUOLO A PARTIRE DAL 16.10.2023

Si rilascia parere di regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria, art. 147 bis, comma 1^, D.Lgs. 18-08-2000 n. 267.

Dalla Residenza Comunale, li 13/09/2023

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE CONTABILE
Baldelli Flavia

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE 2 - Economico Finanziario

DETERMINAZIONE

N. Registro Generale 000824 del 13/09/2023

Oggetto: PRESA D'ATTO ASTENSIONE OBBLIGATORIA PER CONGEDO DI MATERNITA' A FAVORE DI UNA DIPENDENTE COMUNALE DI RUOLO A PARTIRE DAL 16.10.2023

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicato all'Albo Pretorio informatico, accessibile al pubblico, di questo Comune per 15 giorni consecutivi, (art. 32, 1° comma L. 69/2009).

Dalla Residenza Comunale, 13/09/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Baldelli Flavia